

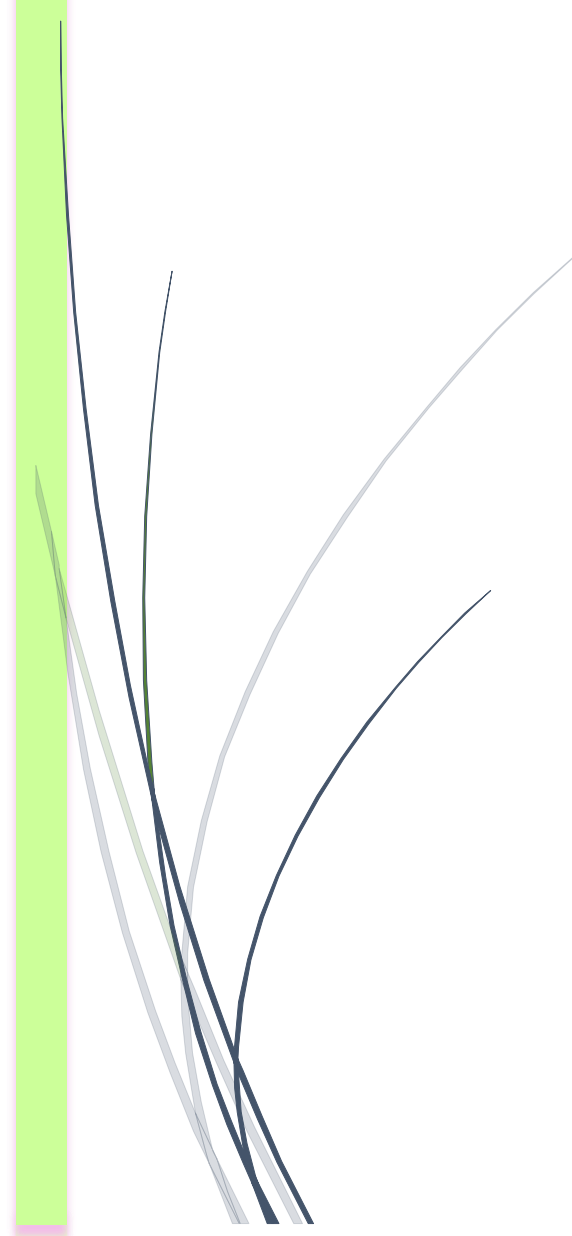
COMUNE DI CHIONS

Via Vittorio Veneto, 11

SALVAGUARDIA EQUILIBRI

ESERCIZIO FINANZIARIO

2026



QUADRO NORMATIVO

L'articolo 3 della legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 (La disciplina della finanza locale del Friuli Venezia Giulia, nonché modifiche a disposizioni delle leggi regionali 19/2013, 9/2009 e 26/2014 concernenti gli enti locali) dispone che agli enti locali del Friuli Venezia Giulia si applica la normativa statale in materia di ordinamento della finanza locale, salvo quanto previsto dalla legge regionale.

Il presente documento, pertanto, è stato predisposto attenendosi alle regole stabilite dal complesso articolato dei Principi contabili generali introdotti con le *"disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio"* (D. Lgs.118/11) e con le *"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118"* (D. Lgs.126/14). Si è operato secondo questi presupposti ed agendo con la diligenza tecnica richiesta, e questo, sia per quanto riguarda il contenuto che la forma della Salvaguardia degli equilibri di bilancio.

In particolare, in considerazione dal fatto che *"(..) le amministrazioni pubbliche (..) conformano la propria gestione ai principi contabili generali (..)"* (D. Lgs.118/2011, art.3/1), si precisa quanto segue:

- la redazione di questo documento è stata formulata applicando principi contabili indipendenti e imparziali verso tutti i destinatari. Si è pertanto cercato di privilegiare l'applicazione di metodologie di valutazione e stima il più oggettive e neutrali possibili (rispetto del *principio n. 13 - Neutralità e imparzialità*);
- la salvaguardia degli equilibri, pur essendo un adempimento di carattere prevalentemente tecnico, si colloca all'interno del sistema di bilancio che deve assolvere anche ad una funzione informativa nei confronti degli utilizzatori dei documenti contabili; per questa ragione, questo elaborato è stato formulato in modo da rendere effettiva tale funzione, assicurando così ai cittadini ed ai diversi organismi sociali e di partecipazione la conoscenza dei contenuti caratteristici del bilancio di metà esercizio. Allo stesso tempo, anche i dati e le informazioni di seguito riportate sono esposti in una modalità tale da favorire la loro diffusione su Internet o per mezzo di altri strumenti di divulgazione (rispetto del *principio n.14 - Pubblicità*);
- gli atti di gestione, come a suo tempo il bilancio stesso, sono stati predisposti seguendo dei criteri di imputazione ed esposizione che hanno privilegiato, in presenza di eventuali dubbi o ambiguità interpretative, il contenuto sostanziale del fenomeno finanziario o economico sottostante piuttosto che l'aspetto puramente formale (rispetto del *principio n.18 - Prevalenza della sostanza sulla forma*).

Per quanto riguarda le attribuzioni richieste, il Testo unico degli enti locali D.lgs. 267/2000 identifica sia l'ambito di competenza deliberativa (organo politico che approva l'atto) che le attribuzioni di natura tecnica richieste nella fase di predisposizione del documento contabile (responsabilità nella redazione degli elaborati).

Riguardo il primo aspetto *"con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio"* (D. Lgs.267/00, art.193/2).

Per il secondo aspetto, *"il responsabile del servizio finanziario, di ragioneria o qualificazione corrispondente, è preposto (..) alla verifica periodica dello stato di accertamento delle entrate e di impegno delle spese, alla regolare tenuta della contabilità economico patrimoniale e più in generale alla salvaguardia degli equilibri finanziari e complessivi della gestione e dei vincoli di finanza pubblica"* (D. Lgs.267/00, art.153/4).

In conclusione, si riportano gli articoli 15, 16 comma 7 e 28 del vigente regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione Consiliare n.55 del 23.11.2016.

Art. 15 - Salvaguardia degli equilibri di bilancio

1. *Il pareggio di bilancio è inteso come assetto gestionale da preservare con continuità e con riferimento a tutte le componenti finanziarie della gestione.*
2. *Il controllo degli equilibri di bilancio è svolto sotto la direzione ed il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario, il quale analizza ed aggrega le informazioni ricevute dai responsabili di P.O.*

ed è preposto alla verifica ed alla salvaguardia degli equilibri finanziari complessivi e particolari della gestione e dei vincoli di finanza pubblica.

3. *Quando i dati della gestione finanziaria, monitorati periodicamente - o all'occorrenza nell'ipotesi di fatti significativi da richiederlo - facciano prevedere un disavanzo di amministrazione o di gestione, il Responsabile del Servizio Finanziario propone al Consiglio le misure necessarie a ripristinare il pareggio.*
4. *Il Consiglio provvede, almeno una volta all'anno, con apposito atto deliberativo, entro i termini previsti dalla normativa vigente nel tempo, a dare atto del permanere o meno degli equilibri generali di bilancio e ad adottare, eventualmente, i seguenti provvedimenti:*
 - a) *per il ripristino del pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*
 - b) *per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;*
 - c) *per l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.*

Art. 16 comma 7 - Variazioni di bilancio

Entro i termini previsti dalla normativa vigente nel tempo l'organo consiliare delibera l'assestamento generale di bilancio in cui si attua la verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa. Tale adempimento, qualora effettuato in concomitanza con la salvaguardia degli equilibri di cui al precedente articolo, può essere disposto con un unico provvedimento amministrativo.

Art. 28 – Controllo sugli equilibri finanziari

1. *Il controllo degli equilibri finanziari è finalizzato a garantire il costante monitoraggio degli equilibri della gestione di competenza, della gestione dei residui e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, nonché del rispetto delle norme di attuazione dell'art. 81 della Costituzione. Il controllo degli equilibri finanziari implica anche la valutazione degli effetti che si determinano per il bilancio finanziario dell'ente in relazione all'andamento economico finanziario degli organismi gestionali esterni.*
2. *Il controllo degli equilibri finanziari è presidiato mediante le seguenti forme di verifica:*
 - a) *monitoraggio della gestione di competenza, in c/residui e cassa;*
 - b) *monitoraggio degli equilibri di bilancio e dei vincoli di finanza pubblica;*
 - c) *segnalazioni obbligatorie del Responsabile finanziario;*
 - d) *salvaguardia degli equilibri di bilancio tramite la deliberazione consiliare del permanere o meno degli equilibri.*
3. *Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del servizio finanziario, che assume il ruolo di unità preposta al controllo. È previsto, inoltre, il coinvolgimento attivo degli organi di governo, del Segretario comunale e dei Responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità.*
4. *L'Organo di revisione effettua la propria attività di vigilanza sulle forme di controllo adottate.*
5. *Qualora le situazioni rilevate costituiscano un pregiudizio certo o probabile sugli equilibri di bilancio o sul rispetto degli obiettivi e dei vincoli di finanza pubblica, il Responsabile del servizio finanziario procede alla segnalazione obbligatoria ai sensi del successivo articolo.*

EREDITA' CONTABILE DEL CONSUNTIVO PRECEDENTE

Effetti della precedente gestione sull'attuale bilancio

La capacità di spendere secondo il programma adottato (efficienza), l'attitudine ad utilizzare le risorse in modo da soddisfare le esigenze della collettività (efficacia) e la perizia richiesta per conseguire gli obiettivi spendendo il meno possibile (economicità) devono essere compatibili con la conservazione nel tempo dell'equilibrio tra entrate e uscite. Questo obiettivo va rispettato a preventivo, mantenuto durante la gestione e poi conseguito, compatibilmente con un certo grado di incertezza che contraddistingue l'attività, anche a consuntivo.

Il risultato finanziario, economico e patrimoniale del singolo esercizio non è un'entità autonoma in quanto si inserisce in un percorso di programmazione e gestione che valica i limiti temporali dell'anno solare. L'attività di gestione, infatti, è continuativa nel tempo per cui esiste uno stretto legame tra i movimenti del precedente esercizio e gli stanziamenti aggiornati del nuovo bilancio, con le conseguenti variazioni e atti di gestione.

Gli effetti di un esercizio, ad oggi rendicontato, si ripercuotono comunque sulle decisioni di entrata e spesa dell'immediato futuro e ne rappresentano l'eredità contabile. Si tratta di aspetti diversi, come la sintesi dei dati finanziari di consuntivo o preconsuntivo e la situazione dei parametri di deficit strutturale, che possono avere un impatto importante sul mantenimento degli equilibri sostanziali di bilancio, per cui la valutazione sul grado della loro sostenibilità nel tempo, alla luce delle informazioni anche parziali al momento disponibili, rientra a pieno titolo nel contenuto della Salvaguardia.

Sintesi dei dati finanziari a consuntivo

Il quadro riporta il risultato di amministrazione dell'ultimo esercizio disponibile e ne individua l'esito finanziario, prodotto dal simultaneo concorso della gestione di competenza e da quella dei residui. Il fondo finale di cassa è ottenuto sommando la giacenza iniziale con le riscossioni che si sono verificate nell'esercizio e sottraendo i pagamenti effettuati nello stesso intervallo di tempo. Queste operazioni comprendono i movimenti di denaro che hanno impiegato risorse dell'anno (incassi e pagamenti in C/competenza) o rimanenze di esercizi precedenti (incassi e pagamenti in C/residui). I residui attivi e passivi, infine, individuano le posizioni creditorie e debitorie di fine esercizio, mentre la consistenza del fondo pluriennale vincolato (FPV/U), se già costituito nell'esercizio, denota la presenza di impegni di spesa finanziati, ma imputati in esercizi futuri.

Partendo da questi dati e delle informazioni al momento disponibili, si può ragionevolmente affermare che il risultato del rendiconto, come di seguito riportato, non ha prodotto né sta producendo effetti distorsivi tali da alterare il normale processo di gestione delle previsioni di entrata e di uscita del bilancio in corso.

L'ente, nel caso in cui questa condizione dovesse venire meno per il sopraggiungere di situazioni di sofferenza dovute al verificarsi di fenomeni riconducibili ad esercizi precedenti, potrà intervenire con tempestività e ricorrere, ove la situazione lo richiedesse, ad una nuova ed ulteriore operazione di Salvaguardia degli equilibri di bilancio, prevista dall'attuale quadro normativo.

	GESTIONE RESIDUI	GESTIONE COMPETENZA	T O T A L E
FONDO CASSA AL 1° GENNAIO 2025			4.417.749,00
RISCOSSIONI	841.810,03	6.275.258,83	7.117.068,86
PAGAMENTI	899.690,11	6.039.883,37	6.939.573,48
FONDO CASSA AL 31 DICEMBRE 2025			4.595.244,38
RESIDUI ATTIVI A CHIUSURA ESERCIZIO	1.419.953,01	1.619.804,83	3.039.757,84
<i>SOMMA</i>			7.635.002,22
RESIDUI PASSIVI A CHIUSURA ESERCIZIO	356.158,44	1.042.951,42	1.399.109,86
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI			145.727,22
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE			2.211.438,71
AVANZO DI AMMINISTRAZIONE AL 31.12.2025			3.878.726,43

L'utilizzo dell'avanzo di amministrazione alla data di redazione del presente documento è riassunto nella tabella sotto riportata:

	CONSUNTIVO 2025	UTILIZZO BILANCIO 2026	RESIDUO DA APPLICARE
TOTALE AVANZO	3.878.726,43	1.673.862,66	2.204.863,77
PARTE ACCANTONATA	774.839,44	48.475,17	726.364,27
PARTE VINCOLATA	1.493.837,25	544.812,91	949.024,34
PARTE DESTINATA AD INVESTIMENTI	73,21	73,21	0,00
QUOTA DISPONIBILE	1.609.976,53	1.080.501,37	529.475,16

Regolazione finale dei fondi per l'emergenza sanitaria derivante dal Covid-19

Per quanto concerne la rendicontazione finale dei fondi erogati ai Comuni di ai sensi dell'articolo 106, comma 1, quarto periodo, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.34 (cosiddetto fondone COVID e collegati ristori specifici di spesa) in data 8 febbraio 2024 è stato adottato il decreto del Ministero dell'Interno di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze che contiene gli esiti delle verifiche sull'utilizzo delle risorse legate all'emergenza COVID confluite nelle certificazioni redatte dagli enti negli anni 2021-2023.

Per i Comuni del Friuli Venezia Giulia le risultanze di tale congruaggio erano espresse in forma accorpata in quanto, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del citato D.M., le stesse sono regolate per il tramite della Regione autonoma che è tenuta anche a versare al bilancio statale le risorse complessivamente ricevute in eccesso dall'insieme dei Comuni.

Il Decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 19 giugno 2024 ha poi rideterminato le risultanze del congruaggio finale con riferimento ai soli ristori specifici di spesa non utilizzati per tenere conto sia degli errori rilevati e comunicati dagli Enti, sia degli effetti dell'azzeramento delle singole fattispecie di ristoro da restituire di importo non superiore ai 100 euro.

Anche in questo caso gli Allegati al D.M. 19 giugno 2024 espongono i dati complessivi riferiti alla Regione Friuli Venezia Giulia incaricata di attuare, per conto del Ministero, le operazioni di congruaggio nei confronti dei Comuni.

Con la legge di assestamento al bilancio regionale 2024-2026 n.7/2024, l'Amministrazione regionale è stata autorizzata ad effettuare le operazioni di congruaggio nei confronti dei Comuni del territorio regionale sulla base delle risultanze comunicate dal Ministero delle finanze, e la Tabella denominata "CONGUAGLIO RISORSE STATALI COVID-19 IMPORTI RATA ANNUALE" allegata all'articolo 9, espone gli importi annui che saranno oggetto di:

- recupero, in quattro rate annue costanti a partire dal 2024 e fino al 2027, delle risorse statali ex articolo 106 del DL 34/2020 eccedenti le esigenze finanziarie certificate e di quelle relative ai ristori di spesa non utilizzati al 31/12/2022;
- assegnazione, in quattro rate annue costanti a partire dal 2024 e fino al 2027, a favore dei Comuni le cui esigenze finanziarie certificate non hanno trovato completa copertura con le risorse statali erogate.

Il Comune di Chions nella citata tabella O presentava la seguente situazione (annua per 4 anni):

- risorse ex art. 106 DL 34/2020 in deficit da assegnare pari ad € 0,00
- risorse ex art. 106 DL 34/2020 in surplus da recuperare pari ad € 17.741,00.
- ristori di spesa non utilizzati da recuperare pari ad € 4.154,00. In questo caso, vi è un'eccedenza per il ristoro di spesa "Anno 2021 – Fondo agevolazioni Tari categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività - art. 6 D.L. n. 73/2021" che risulta inutilizzato per € 4.154,00.

In sede di rendiconto 2023, approvato con deliberazione Consiliare n.15 del 30.04.2024, era già stato posto un apposito vincolo tra le quote vincolate dell'avanzo di amministrazione.

Pertanto, questo Ente per 4 anni a partire dal 2024 dovrà provvedere a versare (direttamente o tramite commutazione d'entrata con il Fondo Unico comunale) € 5.473,75 alla regione, utilizzando l'apposito vincolo sopra richiamato. Il pagamento per l'anno 2024 è stato disposto con determinazione n. 631 del 16.10.2024.

Invece, la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 13 (Legge di stabilità 2025) all'articolo 9, comma 90 ha stabilito che il recupero di quanto in argomento per ciascuno degli anni successivi (2025, 2026 e 2027) avviene a valere sulle risorse spettanti a ciascun Comune, a titolo di Fondo Unico Comunale e, in caso di incapienza, mediante versamento diretto alla Regione entro il 31 dicembre di ogni anno. Compensazione effettuata in data 10.07.2025 per l'anno 2025 e in data 02.04.2026 per l'anno 2026.

Parametri di deficit strutturale a consuntivo

I parametri di deficit, meglio individuati come indicatori di sospetta situazione di deficitarietà strutturale, sono particolari tipi di indice previsti dal legislatore e applicati nei confronti di tutti gli enti locali. Il significato di questi valori è fornire agli organi centrali un indizio, anche statistico, che riveli il grado di solidità della situazione finanziaria dell'ente o, per meglio dire, che indichi l'assenza di una condizione di pre-dissesto. Secondo la norma, infatti, sono considerati in condizioni strutturalmente deficitaria gli enti che presentano gravi e incontrovertibili condizioni di squilibrio individuate dalla presenza di **almeno la metà** degli indici con un valore non coerente (fuori media) con il dato di riferimento nazionale.

La situazione di deficitarietà strutturale, se presente, può ridurre i margini discrezionali richiesti per gestire il bilancio in corso.

Con il decreto del 18 febbraio 2013, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 6 marzo 2013 n. 55, il Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia, aveva definito i parametri obiettivi per l'individuazione degli enti strutturalmente deficitari per il periodo 2013/2015.

Si trattava di un intervento di aggiornamento dei parametri definiti con il Dm Interno del 24 settembre 2009 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2009 n. 238), il cui impianto generale era stato confermato, apportando alcune modifiche che si erano rese necessarie in funzione sia delle variazioni normative intervenute sia della migliore definizione delle grandezze da utilizzare.

Ai sensi dell'art.242 del D.lgs. 267/2000, fino alla fissazione di nuovi parametri si continuavano ad applicare quelli vigenti nell'anno precedente, e sino al Rendiconto relativo al 2017 essi hanno ancora trovato applicazione. Il Comune di Chions rispettava tutti i 10 parametri.

Con l'avvento della contabilità armonizzata era sorta l'esigenza di una loro profonda rivisitazione per adeguarli alle nuove impostazioni contabili.

L'Osservatorio per la Finanza e la Contabilità degli EE.LL. in data 20/02/2018 ha emanato un "Atto di indirizzo ex art. 154, comma 2, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sulla revisione dei parametri per l'individuazione degli enti locali strutturalmente deficitari di cui all'articolo 242 del TUEL".

Sulla base delle risultanze del citato atto di indirizzo, il Ministero dell'Interno ha pertanto ravvisato l'esigenza di individuare un nuovo, più efficace ed aggiornato impianto parametrico, da applicare su base triennale a decorrere dall'anno 2019, in corrispondenza con la programmazione finanziaria triennale del sistema di bilancio degli enti locali e ha provveduto con il D.M. del 28/12/2018 all'approvazione dei nuovi parametri di deficitarietà. I parametri hanno pertanto trovato applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2018 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2020.

Rispetto al vigente sistema parametrico, il nuovo, basato su otto indicatori di bilancio, uguali per Comuni, Enti di area vasta e Comunità Montane, parametrizzati con la fissazione di soglie opportunamente diversificate sulla base di una analisi statistica dei valori di rendiconto, presenta evidenti vantaggi:

- i parametri sono adeguati ai principi dell'armonizzazione contabile e non richiedono, come avveniva nel precedente sistema, il calcolo di ulteriori grandezze, né il ricorso a dati extra contabili, con una evidente semplificazione della procedura;
- a differenza del precedente sistema parametrico, il nuovo presenta una maggiore capacità di individuare Comuni con gravi squilibri di bilancio anche al di fuori delle tre Regioni ad elevata deficitarietà e, inoltre, nelle fasce demografiche superiori ai 60.000 abitanti;
- i parametri costruiti con la metodologia sopra descritta presentano, diversamente da alcuni di quelli sostituiti, il non trascurabile pregio della semplicità, ovvero sembrano suscettibili di essere agevolmente compresi anche al di fuori della cerchia degli operatori finanziari;
- gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Da ultimo, il D.M. 4 agosto 2023 ha individuato per il triennio 2022/2024 i nuovi PARAMETRI DI RISCOSTRO DELLA SITUAZIONE DI DEFICITARIETÀ STRUTTURALE, ai sensi dell'art. 242, co. 2, del TUEL, applicabili a comuni, città metropolitane, province e comunità montane, specificando che gli stessi si applicano dal rendiconto 2022 e dal bilancio 2024.

L'impianto parametrico, in realtà, non cambia nella sostanza e nella forma, essendo identico a quello precedente.

Il Comune di Chions nell'anno 2025 ha rispettato i limiti di deficitarietà per tutti i nuovi parametri:

DESCRIZIONE	DEFICITARIO SE	VALORE RENDICONTO 2025
Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	>48%	22,75
Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente	<22%	55,53
Anticipazioni chiuse solo contabilmente	>0	FATTISPECIE ASSENTE
Sostenibilità debiti finanziari	>16%	4,80
Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio	>1,20%	FATTISPECIE ASSENTE
Debiti riconosciuti e finanziati	>1%	FATTISPECIE ASSENTE
Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	>0,60%	FATTISPECIE ASSENTE
Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	<47%	69,50

La situazione, come sopra riportata e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non richiede alcun intervento correttivo urgente, tale quindi da alterare il normale processo di gestione dell'attuale bilancio. Ulteriori valutazioni d'insieme, con l'adozione dei possibili provvedimenti migliorativi, saranno riformulate solo in seguito all'esito del normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e controllo sulla gestione.

Vincoli di finanza pubblica (ex patto di stabilità)

La legge regionale 6 novembre 2020, n. 20 (*Modifiche alle disposizioni di coordinamento della finanza locale di cui alla legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 e norme sulla concertazione delle politiche di sviluppo*) ha innovato la legge regionale 17 luglio 2015, n. 18 che contiene la disciplina generale in materia di finanza locale, intervenendo in ordine agli obblighi di finanza pubblica.

In particolare, gli obblighi di finanza pubblica per gli enti locali della Regione Friuli Venezia Giulia, declinati dal nuovo articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, prevedono che gli enti debbano:

- a) assicurare l'equilibrio di bilancio in applicazione della normativa statale;
- b) assicurare la sostenibilità del debito ai sensi dell'articolo 21 della medesima legge regionale;
- c) assicurare la sostenibilità della spesa di personale ai sensi dell'articolo 22 della medesima legge regionale, quale obbligo anche ai fini dei vincoli per il reclutamento e per il contenimento della spesa di personale.

Per quanto attiene all'obbligo dell'equilibrio di bilancio comma 1, lettera a) dell'articolo 19 della legge regionale n. 18/2015, che trova il suo fondamento in fonti di rango Costituzionale, si rimanda alla disciplina contenuta nella legge 30 dicembre 2018, n. 145, in particolare i commi da 819 a 827 dell'articolo 1, relativi alla definizione degli equilibri di bilancio degli enti locali, in forza anche del rinvio operato dall'articolo 20, comma 1, della legge regionale n. 18/2015.

In merito agli altri due obblighi di finanza pubblica lettere b) e c) dell'articolo 19 il legislatore regionale ha preso a riferimento il concetto di sostenibilità finanziaria (introdotto anche dal legislatore statale con l'articolo 33, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 2019 n. 34).

Rispetto al precedente criterio basato sulla spesa storica, il concetto di sostenibilità consente di salvaguardare maggiormente l'autonomia di entrata e di spesa dei comuni sancita dall'articolo 119 della Costituzione. Esso si basa sulla capacità dell'ente di mantenere l'equilibrio pluriennale nel bilancio tra entrate correnti e spese correnti (debito e personale), senza eccedere nella rigidità della spesa stessa.

Le disposizioni regionali che disciplinano i nuovi obblighi di finanza pubblica sono contenute, in particolare negli articoli 21, 22, 22 bis e 22 ter della legge regionale n. 18/2015, come sostituiti ed inseriti dagli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale n. 20/2020.

In attuazione delle norme di legge regionale con la deliberazione della Giunta regionale n. 1885 del 14 dicembre 2020 e n. 1994 del 23 dicembre 2021 sono stati definiti i valori soglia per i due vincoli di sostenibilità del debito e della spesa di personale.

Essi sono i seguenti:

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO

Classi demografiche e Valore soglia

a) comuni con meno di 1.000 abitanti	14,99%
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	14,90%
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	14,90%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	14,85%
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	14,44%
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	12,08%
g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti	11,29%
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre	8,67%

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE

Classi demografiche Valore soglia

a) comuni con meno di 1.000 abitanti	32,60 %
b) comuni da 1.000 a 1.999 abitanti	30,10 %
c) comuni da 2.000 a 2.999 abitanti	26,80%
d) comuni da 3.000 a 4.999 abitanti	24,30 %
e) comuni da 5.000 a 9.999 abitanti	27,20 %
f) comuni da 10.000 a 24.999 abitanti	23,40 %

g) comuni da 25.000 a 149.999 abitanti	26,10 %
h) comuni con 150.000 abitanti e oltre	30,60 %

Il Comune, ogni anno, determina il proprio posizionamento rispetto al valore soglia e conseguentemente effettua la valutazione sul rispetto dell'obbligo. Tale operazione deve avvenire sia in sede di bilancio di previsione che di rendiconto di gestione.

In particolare, in sede di rendiconto di gestione il posizionamento è determinato attraverso il confronto tra i valori soglia riferiti alla propria classe demografica sopra indicati e i seguenti indicatori:

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO indicatore 10.3 (sostenibilità dei debiti finanziari) presente nell'allegato 2/a (Indicatori Sintetici) al Decreto del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 2015 concernente il Piano degli indicatori di bilancio e da inviare alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP). Il valore di tale indicatore è pari a 4,80% **quindi è stato rispettato.**

Si ricorda che, a decorrere dal 1° gennaio 2021, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui alla Tabella 1, possono incrementare gli oneri derivanti dall'assunzione di indebitamento, fermo restando quanto previsto dall'articolo 204 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 ed il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica.

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE rapporto tra le proprie poste di bilancio calcolato come di seguito precisato: (impegni dell'esercizio di competenza riguardanti la spesa complessiva del personale, relativi alle voci riportate nel macroaggregato U.1.01.00.00.000, nonché alle voci riportate nel codice spesa U.1.03.02.12.000) / (accertamenti dell'esercizio di competenza relativi alle entrate correnti riportate nei titoli E.1.00.00.00.000, E.2.00.00.00.000 e E.3.00.00.00.000, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) di parte corrente, stanziato in sede di bilancio di previsione e relativo all'annualità considerata.

Il valore di tale indicatore è pari a 15,92 % **quindi è stato rispettato.**

Il Comune in data 15.05.2026 ha inviato, entro i termini di legge, in Regione le risultanze per l'anno 2025.

Si ricorda che i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia, possono incrementare la spesa di personale, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti non superiore al valore soglia individuato per ciascuna fascia demografica.

La popolazione residente, ai sensi dell'art. 156 comma 2 del TUEL e ai fini dell'applicazione delle norme finanziarie che facciano riferimento al numero di abitanti, va calcolata con riferimento alla fine del penultimo anno precedente secondo i dati dell'Istituto nazionale di statistica.

Dal momento che al 31/12/2024 come risulta da fonte ISTAT questo Ente è sceso sotto i 5.000 abitanti (4.994), si è verificato il rispetto del valore soglia per entrambe le classi di popolazione 3.000-4.999 e 5.000-9.999.

È utile un accenno sugli effetti sui suddetti vincoli a seguito dell'Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).

La legge regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)" ha stabilito la riscossione, a decorrere dall'anno 2023, da parte dei Comuni della quota di gettito dell'imposta sugli immobili classificati nel gruppo catastale D che, fino al 2022 era attribuita direttamente allo Stato.

L'articolo 21 della norma ha previsto che a decorrere dall'anno 2023 la Regione recuperi annualmente dai Comuni gli importi corrispondenti al gettito della riserva di cui all'articolo 1, comma 380, lettera f), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, mediante compensazione a valere sulle quote spettanti del Fondo unico comunale previsto annualmente in legge di stabilità. Gli importi sono stati individuati per ciascun Comune nella tabella P allegata alla legge regionale 28 dicembre 2023, n. 16.

Il Fondo unico comunale viene accertato dai Comuni per l'intero importo ed il recupero avviene mediante impegno della quota corrispondente tra le spese correnti. Di conseguenza, le modalità di contabilizzazione,

sopra richiamate, che comportano nei bilanci comunali l'iscrizione di una specifica voce di entrata riferita al gettito degli immobili di categoria D e nel contempo l'iscrizione del FUC nella sua interezza, hanno una ricaduta importante anche sulla determinazione degli indicatori di sostenibilità della spesa di personale e del debito.

La Regione pertanto ha richiamato l'attenzione degli Enti, ai fini di un corretto monitoraggio, nel tempo, dell'andamento dei medesimi indicatori nel rispetto del principio della comparabilità. A tal fine, a partire dall'esercizio 2023, ha individuato un "doppio indicatore":

- a) il primo, derivante dai dati di bilancio (sopra riportato);
- b) il secondo, rettificato detraendo dalle entrate correnti l'importo corrispondenti al gettito della riserva compensato nel FUC.

Alla luce di questo si è provveduto a calcolare anche gli indicatori di tipo b) con il seguente risultato:

SOSTENIBILITA' DEL DEBITO 5,36%;

SOSTENIBILITA' DELLA SPESA DI PERSONALE 17,83%.

Anche in questo caso è garantito il rispetto del vincolo.

LA NUOVA CONTABILITÀ ACCRUAL DAL 2025

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha previsto tra le riforme abilitanti la Riforma 1.15 “Dotare le pubbliche amministrazioni di un sistema unico di contabilità economico-patrimoniale Accrual”. In linea con il percorso delineato a livello internazionale ed europeo per la definizione di principi e standard contabili nelle pubbliche amministrazioni (IPSAS/EPAS), e in attuazione della Direttiva 2011/85/UE del Consiglio, la Riforma 1.15 è volta a implementare un sistema di contabilità basato sul principio Accrual unico per il settore pubblico.

Le attività realizzate con la Riforma puntano, tra l'altro, a introdurre una serie di importanti strumenti, unici per tutte le pubbliche amministrazioni italiane, tra cui:

- un quadro concettuale, inteso come la struttura concettuale di riferimento che si colloca a monte dell'intero impianto contabile;
- un corpus di standard contabili, per ridurre le discordanze tra i diversi sistemi contabili attualmente in uso nelle pubbliche amministrazioni italiane;
- un nuovo piano dei conti multidimensionale, in linea con le migliori pratiche internazionali.

La contabilità finanziaria autorizzatoria non sarà sostituita dalla contabilità economico patrimoniale Accrual, ma solo affiancata a pari livello, al fine di determinare il capitale di funzionamento e le sue variazioni nel tempo, evidenziando la dinamica reddituale (conto economico) e la dinamica finanziaria in termini di cassa (rendiconto finanziario dei flussi di cassa, di matrice aziendalistica).

A partire dal rendiconto 2025 l'Ente redige il bilancio secondo il nuovo standard contabile, includendo almeno il conto economico di esercizio e lo stato patrimoniale a fine anno, anche se, ai sensi dell'art.10, comma 7 del medesimo decreto, “gli schemi di bilancio per l'esercizio 2025 sono predisposti, esclusivamente, per finalità di sperimentazione nell'ambito della fase pilota di cui al medesimo milestone e, pertanto, non sostituiscono gli schemi di bilancio e di rendiconto prodotti, per lo stesso esercizio, in applicazione delle disposizioni e dei regolamenti contabili vigenti.”

Il bilancio dell'Ente così come approvato al 31.12.2025 è stato pertanto riclassificato secondo le voci del Piano dei conti unico con l'applicazione delle rettifiche e integrazioni necessarie al recepimento dei principi e delle regole del nuovo sistema contabile economico-patrimoniale e a tal fine, è stata predisposta una tabella (c.d. “Modello di raccordo”) che, per ciascuna delle voci del conto economico e dello stato patrimoniale, affianca gli importi di chiusura del precedente esercizio, gli importi attribuiti a seguito del processo di rivalutazione e le differenze di valutazione, negative e positive.

Sull'argomento è anche intervenuta la recente FAQ n.4 del MEF la quale ha confermato che *ai fini dell'adempimento della milestone MIC1-118 (Riforma 1.15),, gli schemi di conto economico e stato patrimoniale redatti secondo lo standard ITAS 1 non hanno valore giuridico. Pertanto, non è necessario sottoporli all'approvazione degli organi deliberanti (Consigli Regionali, Provinciali, Comunali, CdA, ecc.). La finalità di questi schemi è esclusivamente sperimentale, come richiesto dalla Commissione Europea per dimostrare l'avvio concreto del percorso della Riforma di contabilità.*

L'Ente con determina n. 543 del 22.06.2026 ha approvato le risultanze al 31 dicembre 2025 del modello di raccordo 2/a allegato alla Determina del Ragioniere Generale dello Stato RR 129 del 25 luglio 2025, riguardante il Comune di Chions ed ha provveduto in data 19.06.2026 a trasmettere al MEF, tramite l'apposito portale della Ragioneria Generale dello Stato, la documentazione di cui sopra, che è risultata acquisita “senza alcun errore rilevato”.

SITUAZIONE CONTABILE DELL'ATTUALE BILANCIO

Equilibri finanziari e principi contabili

Il sistema articolato del bilancio, sia a preventivo che durante la gestione, compreso in sede di Salvaguardia, identifica gli obiettivi, destina le risorse nel rispetto del pareggio generale tra risorse attribuite (entrate) e relativi impieghi (uscite).

Partendo da queste linee conduttrici, i documenti contabili sono stati prima predisposti e poi conservati, anche nelle successive variazioni di bilancio, rispettando le norme che impongono il pareggio tra gli stanziamenti complessivi in termini di competenza e di cassa, quest'ultima relativa al solo primo anno del triennio previsto dalla programmazione. Questa corrispondenza è stata ottenuta attraverso la valutazione sia dei principali flussi di risorse in entrata che delle corrispondenti previsioni di spesa, oggetto di costante monitoraggio ripreso poi nell'operazione di Salvaguardia (rispetto del *principio n.15 - Equilibrio di bilancio*).

Gli stanziamenti del bilancio, avendo carattere autorizzatorio ed identificando il limite per l'assunzione degli impegni durante la gestione, sono tutt'ora dimensionati in modo da garantire l'imputazione delle obbligazioni, sia attive che passive, nei rispettivi esercizi. Le corrispondenti previsioni tengono conto del fatto che, per obbligo di legge, le obbligazioni giuridicamente perfezionate devono essere imputate nell'esercizio in cui l'obbligazione andrà poi a scadere (rispetto del *principio n.16 - Competenza finanziaria*).

Nel predisporre i documenti, come nelle successive variazioni agli stanziamenti e nell'articolazione della struttura contabile, non si è ignorato che i prospetti ufficiali esprimono anche la dimensione finanziaria di fatti economici valutati in via preventiva. La scomposizione del bilancio nelle previsioni dei singoli capitoli (PEG), pertanto, è tutt'ora formulata in modo da considerare che la rilevazione contabile dei fatti di gestione dovrà poi analizzare, quanto meno in sede di rendiconto, anche l'aspetto economico dei movimenti (rispetto del *principio n.17 - Competenza economica*).

Per quanto riguarda, infine, il controllo sulla veridicità delle variazioni alle previsioni di entrata e la compatibilità delle richieste di modifica nelle previsioni di spesa avanzate dai servizi, di competenza del responsabile finanziario e finalizzata al possibile aggiornamento degli stanziamenti di bilancio, si dà atto che la verifica è stata effettuata tenendo conto delle informazioni più aggiornate disponibili in sede di Salvaguardia.

Equilibrio situazione di cassa

Le regole contabili prescrivono che il bilancio sia redatto in termini di competenza e di cassa solo per il primo anno del triennio, mentre le previsioni dei due esercizi successivi analizzano la sola competenza. Per quanto riguarda le dotazioni di cassa, sia quelle iniziali come i successivi eventuali aggiornamenti, le previsioni sui relativi flussi monetari sono stimate considerando l'andamento prevedibile degli incassi e dei pagamenti.

Dal punto di vista prettamente contabile, le entrate che negli esercizi precedenti a quello di introduzione dei nuovi principi contabili erano state accertate per cassa, in luogo del criterio di competenza, sono state previste continuando ad applicare l'originario criterio, e questo fino al loro esaurimento. Fino a quel momento, pertanto, la previsione di competenza e quella di cassa di queste poste continuerà a coincidere, salvo l'abbandono anticipato di questo criterio in deroga.

In merito alla gestione della cassa va ricordata l'importante innovazione portata dall'art. 6 del decreto-legge n. 155 del 2024, ai sensi del quale “*al fine di rafforzare le misure già previste per la riduzione dei tempi di pagamento, dando attuazione alla milestone MIC ((MIC1-72 bis del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR))), le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adottano entro il 28 febbraio di ciascun anno, un piano annuale dei flussi di cassa, contenente un cronoprogramma dei pagamenti e degli incassi relativi all'esercizio di riferimento. Il piano annuale dei flussi di cassa è redatto sulla base dei modelli resi disponibili sul sito istituzionale del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato*”.

Questo Ente ha adottato il prospetto suddetto con deliberazione Giuntale n. 14 del 18.02.2026, dal quale si evinceva una situazione di equilibrio finanziario dell'Ente, che presentava un fondo di cassa positivo alla fine di tutti i trimestri considerati, non rendendo così mai necessario il ricorso all'anticipazione di tesoreria. Tale piano è stato poi aggiornato con le risultanze del primo trimestre 2026 con la determinazione n. 397 del 30.04.2026, restando confermata la situazione di equilibrio finanziario.

Il prossimo aggiornamento trimestrale è previsto verso la fine del mese di luglio.

Riguardo la gestione effettiva dei movimenti di cassa, tutti i movimenti relativi agli incassi e pagamenti sono registrati, oltre che nelle scritture contabili dell'ente, anche nella contabilità del tesoriere, su cui per altro grava l'obbligo di tenere aggiornato il giornale di cassa e di conservare i corrispondenti documenti o flussi informatici giustificativi dei movimenti stessi.

I prospetti che seguono riportano la situazione di cassa sia in termini di previsione che di movimento effettivo (incassi e pagamenti) alla data del 13 luglio 2026.

Non si riscontrano al momento situazioni di difficoltà o carenza di liquidità.

ANALISI DELLA GESTIONE DI CASSA ALLA DATA DEL 13/07/2026		
Elementi di cassa	Euro	Note
Riscossione in conto competenza (+)	2.966.915,71	
Pagamenti in conto competenza (-)	3.640.853,01	
Saldo (+)	- 673.902,30	Cassa della gestione di competenza
Fondo cassa iniziale (+)	4.595.244,38	
Riscossioni in conto residui (+)	633.409,29	
Pagamento in conto residui (-)	831.852,15	
Saldo (+)	4.396.801,52	Cassa della gestione residui
Situazione di liquidità alla fine del periodo considerato (+)	3.722.899,22	Cassa competenza + residui

**DATI FINANZIARI RELATIVI
ALL'ANDAMENTO DELLA SPESA E
DELL'ENTRATA**

ENTRATE

Dati di competenza

Classificazione di bilancio	Previsione originaria (PO)	Previsione definitiva (PD)	Accertamenti competenza (A)	Riscossioni competenza (R)	% incidenza	
					A su PD	R su PD
Avanzo di amministrazione	374.054,25	1.673.862,66				
FPV di parte corrente		145.727,22				
FPV di parte investimento	1.303.967,16	2.211.438,71				
TITOLO I						
Entrate correnti di natura tributaria, contr. e perequativa	2.645.914,09	2.669.053,28	1.966.296,80	958.165,52	73,67%	35,90%
TITOLO II						
Trasferimenti correnti	2.161.015,48	2.338.879,39	2.029.926,75	927.116,22	86,79%	39,64%
TITOLO III						
Entrate extra-tributarie	884.520,39	968.532,22	608.506,87	546.145,76	62,83%	56,39%
TITOLO IV						
Entrate in conto capitale	1.608.155,95	4.189.320,26	3.738.790,40	195.875,25	89,25%	4,68%
TITOLO V						
Entrate da riduzione attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
TITOLO VI						
Accensione prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
TITOLO VII						
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
TITOLO IX						
Entrate per conto terzi e partite di giro	1.384.000,00	1.419.000,00	687.664,19	339.612,96	48,46%	23,93%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	10.361.627,32	15.615.813,74	9.031.185,01	2.966.915,71	57,83%	19,00%

Dati di cassa

Classificazione di bilancio	Residui conservati (RC)	Previsione definitiva (PD)	Massa riscuotibile (M) (RC+PD)	Riscossioni competenza + residui (R)	% incidenza
					R su M
TITOLO I					
Entrate correnti di natura tributaria, contr. e perequativa	802.587,02	2.669.053,28	3.471.640,30	1.434.028,72	41,31%
TITOLO II					
Trasferimenti correnti	308.073,13	2.338.879,39	2.646.952,52	966.629,06	36,52%
TITOLO III					
Entrate extra-tributarie	324.696,61	968.532,22	1.293.228,83	634.939,62	49,10%
TITOLO IV					
Entrate in conto capitale	1.566.758,16	4.189.320,26	5.756.078,42	224.179,25	3,89%
TITOLO V					
Entrate da riduzione attività finanziarie	31.306,31	0,00	31.306,31	432,60	1,38%
TITOLO VI					
Accensione di prestiti	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TITOLO VII					
Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TITOLO IX					
Entrate per conto terzi e partite di giro	6.336,61	1.419.000,00	1.425.336,61	340.115,75	23,86%
TOTALE GENERALE	3.039.757,84	11.584.785,15	14.624.542,99	3.600.325,00	24,62%

Si precisa che la massa riscuotibile del Titolo I e III comprende anche i crediti soggetti a FCDE per i quali sono comunque state inserite, in aderenza al principio contabile, previsioni di cassa sensibilmente inferiori alle previsioni di competenza e dei residui.

Dati di competenza

Classificazione di bilancio	Previsione originaria (PO)	Previsione definitiva (PD)	Impegni competenza (I)	Pagamenti competenza (P)	% incidenza	
					I su PD	P su PD
Disavanzo di amministrazione						
TITOLO I Spese correnti	5.639.479,60	6.158.414,10	4.772.354,10	2.465.171,09	77,49%	40,03%
TITOLO II Spese in conto capitale	3.152.874,74	7.853.126,66	6.161.186,25	755.077,07	78,46%	9,61%
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
TITOLO IV Rimborso prestiti	185.272,98	185.272,98	185.272,98	91.627,34	100,00%	49,46%
TITOLO V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	---	---
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro	1.384.000,00	1.419.000,00	686.614,19	328.977,51	48,39%	23,18%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	10.361.627,32	15.615.813,74	11.805.427,52	3.640.853,01	75,60%	23,32%

Dati di cassa

Classificazione di bilancio	Residui conservati (RC)	Previsione definitiva (PD)	Massa spendibile (M) (RC+PD)	Pagamenti competenza + residui (P)	% incidenza P su M
Disavanzo di amministrazione					
TITOLO I Spese correnti	990.014,68	6.158.414,10	7.148.428,78	3.081.950,32	43,11%
TITOLO II Spese in conto capitale	358.516,97	7.853.126,66	8.211.643,63	922.282,96	11,23%
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TITOLO IV Rimborso prestiti	0,00	185.272,98	185.272,98	91.627,34	49,46%
TITOLO V Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	0,00	0,00	---
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro	50.578,21	1.419.000,00	1.469.578,21	376.844,54	25,64%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.399.109,86	15.615.813,74	17.014.923,60	4.472.705,16	26,29%

Si precisa che la massa spendibile del Titolo I prudenzialmente tiene conto anche della Missione 20 in quanto questa, pur non direttamente spendibile, potrebbe in ogni momento trasformarsi in spesa effettiva (es. prelievi dal fondo di riserva o dal fondo contenzioso).

SPESE PER MACROAGGREGATI

TITOLO 1 - SPESE CORRENTI						
Classificazione bilancio Macroaggregato	Previsione originaria (PO)	Previsione definitiva (PD)	Impegni competenza (I)	Pagamenti competenza (P)	% incidenza	
					I su PD	P su PD
1. Redditi da lavoro dipendente	980.142,00	1.042.950,87	930.772,19	408.610,52	89,24%	39,18%
2. Imposte e tasse a carico dell'ente	88.360,00	97.535,20	81.438,78	41.872,33	83,50%	42,93%
3. Acquisto di beni e servizi	2.538.861,95	2.958.422,00	2.209.333,85	882.774,16	74,68%	29,84%
4. Trasferimenti correnti	1.475.340,15	1.502.784,34	1.268.356,27	1.052.260,39	84,40%	70,02%
7. Interessi passivi	89.352,26	89.352,26	89.352,26	45.685,28	100,00%	51,13%
9. Rimborsi e poste correttive delle entrate	124.015,00	124.905,50	107.262,90	1.718,38	85,88%	1,38%
10. Altre spese correnti	343.408,24	342.463,93	85.837,85	32.250,03	25,06%	9,42%
TOTALE	5.639.479,60	6.158.414,10	4.772.354,10	2.465.171,09	77,49%	40,03%

TITOLO 2 - SPESE IN CONTO CAPITALE						
Classificazione bilancio Macroaggregato	Previsione originaria (PO)	Previsione definitiva (PD)	Impegni competenza (I)	Pagamenti competenza (P)	% incidenza	
					I su PD	P su PD
2. Investimenti fissi lordi ed acquisto di terreni	3.136.624,74	7.808.309,31	6.116.368,90	710.259,72	78,33%	9,10%
3. Contributi agli investimenti	16.250,00	19.881,16	19.881,16	19.881,16	0,00%	0,00%
4. Altri trasferimenti in conto capitale	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
5. Altre spese in conto capitale	0,00	24.936,19	24.936,19	24.936,19	0,00%	0,00%
TOTALE	3.152.874,74	7.853.126,66	6.161.186,25	755.077,07	78,46%	9,61%

SMALTIMENTO DEI RESIDUI

Entrate	Residui conservati (RC)	Riscossioni conto residui (R)	% incidenza
R su RC			
TITOLO I Entrate correnti di natura tributaria, contr. e perequativa	802.587,02	475.863,20	59,29%
TITOLO II Trasferimenti correnti	308.073,13	39.512,84	12,83%
TITOLO III Entrate extra-tributarie	324.696,61	88.793,86	27,35%
TITOLO IV Entrate in conto capitale	1.566.758,16	28.304,00	1,81%
TITOLO V Entrate da riduzione attività finanziarie	31.306,31	432,60	1,38%
TITOLO VI Accensione prestiti	0,00	0,00	---
TITOLO VII Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	---
TITOLO IX Entrate per conto terzi e partite di giro	6.336,61	502,79	7,93%
TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.039.757,84	633.409,29	20,84%

Spese	Residui conservati (RC)	Pagamenti conto residui (P)	% incidenza
P su RC			
TITOLO I Spese correnti	990.014,68	616.779,23	62,30%
TITOLO II Spese in conto capitale	358.516,97	167.205,89	46,64%
TITOLO III Spese per incremento di attività finanziarie	0,00	0,00	---
TITOLO IV Rimborso prestiti	0,00	0,00	---
TITOLO IV Chiusura anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	0,00	---
TITOLO VII Spese per conto terzi e partite di giro	50.578,21	47.867,03	94,64%
TOTALE GENERALE DELLE SPESE	1.399.109,86	831.852,15	59,46%

SALDO PRESUNTO FINALE DI CASSA

PREVISIONE DI CASSA AL TERMINE ESERCIZIO 2026		
Elementi di cassa	Euro	Note
Fondo cassa iniziale (+)	4.595.244,38	
Previsioni di riscossioni (+)	18.697.395,76	
Previsioni di pagamenti (-)	16.883.433,83	
Fondo cassa finale (+)	6.409.206,31	

ULTERIORI ASPETTI MONITORATI

AVANZO O DISAVANZO APPLICATO IN ENTRATA

Il pareggio generale di bilancio è il risultato dalla corrispondenza tra la somma delle entrate, dell'avanzo di amministrazione e del fondo pluriennale vincolato (FPV/E) eventualmente applicati, a cui si contrappone il totale delle uscite che comprendono anche gli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) originate dalle spese la cui imputazione contabile è stata attribuita ad esercizi futuri, diversi dall'anno di competenza. La presenza degli stanziamenti riconducibili al fondo pluriennale vincolato in entrata e uscita è originata dal criterio di imputazione delle poste di bilancio che devono tenere conto del momento in cui diventerà esigibile l'entrata o l'uscita e non più dell'esercizio in cui nasce il procedimento amministrativo, a cui queste poste fanno riferimento. In sede di approvazione del bilancio, come per altro anche nelle successive variazioni, è consentito l'utilizzo della quota presunta del risultato costituita dai fondi vincolati e dalle somme accantonate risultanti dall'ultimo consuntivo approvato o dal preconsuntivo di chiusura, mentre l'applicazione a bilancio delle altre componenti del risultato è consentita solo dopo l'avvenuta approvazione del rendiconto.

Dal punto di vista strettamente operativo, ai sensi del comma 5-quater lett. c dell'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 l'eventuale applicazione al primo anno del bilancio triennale della quota dell'avanzo vincolato approvata a rendiconto ed originata da economie su spese vincolate del bilancio precedente può essere anche disposta dai responsabili dei servizi competenti oppure, se le modalità comportamentali non sono state definite dal regolamento di contabilità, dal responsabile del servizio finanziario.

In entrambi i casi, il provvedimento tecnico di re-imputazione dell'economia vincolata andrà a sostituire la delibera di variazione di bilancio, altrimenti obbligatoria.

Per quanto concerne il Comune di Chions, l'art.16, comma 4 del vigente Regolamento di Contabilità dispone che: *“Le variazioni di bilancio che la normativa vigente nel tempo attribuisce ai responsabili dei servizi sono disposte con atto del responsabile del servizio finanziario previa formale richiesta, adeguatamente motivata, da parte del responsabile del servizio interessato”*.

Il prospetto mostra la composizione aggiornata del risultato di amministrazione applicato a bilancio.

Avanzo applicato	Stanziamenti		
	2026	2027	2028
Avanzo applicato a finanziamento bilancio corrente	184.533,28	0,00	0,00
Avanzo applicato a finanziamento bilancio investimenti	1.489.329,38	0,00	0,00
TOTALE	1.673.862,66	0,00	0,00
Disavanzo applicato alla parte corrente	0,00	0,00	0,00

Per completezza nella tabella che segue viene specificato come alla data odierna è stato utilizzato l'Avanzo di amministrazione nei diversi provvedimenti dal 01.01.2026 alla data odierna:

	RENDICONTO 2025	applicato in sede di previsione	CC N.6 DEL 16/02/2026	CC N.25 DEL 27/04/2026	CC 30/07/2026	Totale applicato	Residuo da applicare
TOTALE AVANZO	3.878.726,43	374.054,25	181.732,95	255.626,29	862.449,17	1.673.862,66	2.204.863,77
PARTE ACCANTONATA	774.839,44	18.126,00	0,00	0,00	30.349,17	48.475,17	726.364,27
PARTE VINCOLATA	1.493.837,25	355.928,25	181.732,95	5.051,71	2.100,00	544.812,91	949.024,34
QUOTA DESTINATA AGLI INVESTIMENTI	73,21	0,00	0,00	73,21	0,00	73,21	0,00
QUOTA DISPONIBILE	1.609.976,53	0,00	0,00	250.501,37	830.000,00	1.080.501,37	529.475,16

COMPOSIZIONE AGGIORNATA DEL FONDO PLURIENNALE VINCOLATO

Il fondo pluriennale vincolato è un saldo finanziario originato da risorse accertate in anni precedenti, ma destinate a finanziare obbligazioni passive che diventeranno esigibili solo in esercizi successivi a quello in cui era sorto l'originario finanziamento. I criteri adottati per individuare le voci che alimentano il fondo sono quelli prescritti dal principio applicato alla contabilità finanziaria potenziata. In particolare, dove le informazioni

disponibili lo hanno consentito, si è operata in sede di previsione e durante i successivi atti di gestione la stima dei tempi di realizzazione dell'intervento di investimento (crono programma) o di parte corrente (previsione di evasione degli ordini o di esecuzione della fornitura di beni o servizi), entrambi finanziati da entrate a specifica destinazione. La spesa la cui esecuzione è attribuibile ad altro esercizio è stata poi ripartita e imputata pro-quota nell'anno in cui si ritiene andrà a maturare la corrispondente obbligazione passiva.

In conseguenza di ciò, la quota di spesa che in sede di Salvaguardia si ritiene non sarà imputata nell'anno di perfezionamento del finanziamento (imputazione rinviata ad esercizi futuri) è stata riportata sia nelle uscite di quell'esercizio, alla voce riconducibile al fondo pluriennale vincolato (FPV/U) che, per esigenze di quadratura contabile, anche nella corrispondente voce di entrata (FPV/E) del bilancio successivo. Questo approccio è stato riproposto in tutti gli anni successivi a quello di origine del finanziamento e fino all'ultimazione della prestazione (completa imputazione dell'originario impegno).

La situazione attuale, come descritta, non è statica ma potrà subire degli ulteriori aggiornamenti nel corso dell'esercizio. Questo si verificherà, ad esempio, quando si dovesse procedere ad una variazione del cronoprogramma (investimenti) con l'anticipazione o il differimento della spesa in esercizi diversi a quelli previsti in origine. Detta modifica, se confermata, sarà recepita e poi formalizzata con una variazione di bilancio, soggetta ad esplicita approvazione dell'organo deliberante, che porterà a ricollocare gli stanziamenti negli anni interessati dall'aggiornamento, con conseguente interessamento anche delle previsioni in uscita (FPV/U) e di entrata (FPV/E) riconducibili al fondo pluriennale vincolato.

La composizione del fondo, determinata a bilancio ed aggiornata in sede di Salvaguardia sulla scorta delle informazioni e delle stime di tempistica (previsione di imputazione della spesa) al momento disponibili, sarà poi soggetta ad un'attenta verifica in sede di riaccertamento a rendiconto, dove ogni posta interessata dal fondo pluriennale sarà attentamente ponderata per arrivare, dopo le eventuali operazioni di cancellazione (economia) e re imputazione (riallocazione temporale della spesa) alla configurazione definitiva. Come ogni altra posta di bilancio, infatti, anche i capitoli interessati dal fondo pluriennale sono soggetti alle normali operazioni di riaccertamento che precedono la stesura del conto consuntivo, e questo, sia in termini di entrata (FPV/E) che di uscita (FPV/U).

Il prospetto mostra in modo sintetico la composizione attuale del fondo pluriennale vincolato.

Composizione del FPV (aggiornata)	Previsione		
	2026	2027	2028
Precedenti impegni imputati c/esercizi futuri coperti da FPV/E			
FPV/E	2.357.165,93	0,00	0,00
Spese imputate in c/competenza coperte da FPV/E	2.357.165,93	0,00	0,00
Riaccertamento impegni di cui sopra effettuato nell'esercizio	0,00	0,00	0,00
Componente pregressa del FPV di ciascun esercizio	0,00	0,00	0,00
Nuovi impegni imputati c/esercizi futuri coperti da FPV/E			
Nuovi impegni da imputare nell'anno successivo (N+1)	0,00	0,00	0,00
Da imputare nel secondo anno (N+2)	0,00	0,00	0,00
Da imputare dopo il secondo anno	0,00	0,00	0,00
Impegni con imputazione in C/esercizi futuri ancora da definire	0,00	0,00	0,00
Componente nuova del FPV di ciascun esercizio	0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato al 31/12 di ciascun anno			
Componente pregressa del FPV	0,00	0,00	0,00
Componente nuova del FPV	0,00	0,00	0,00
FPV finale di ciascun esercizio (FPV/U)	0,00	0,00	0,00

Fondo pluriennale vincolato applicato in entrata

Il fondo pluriennale vincolato è soggetto alla medesima suddivisione adottata per il bilancio ufficiale, con la riclassificazione degli interventi tra parte corrente e investimenti, in modo da conservare la stessa destinazione che era stata attribuita all'originario finanziamento. Questa distinzione nelle due componenti interessa sia il fondo applicato in entrata (FPV/E) che quello stanziato in spesa (FPV/U). Per quanto riguarda quest'ultimo, inoltre, l'importo complessivo è ripartito, come ogni altra spesa, nei vari programmi in cui si articola il bilancio. Altrettanto importante è la suddivisione del fondo collocato in entrata tra le componenti destinate a coprire i corrispondenti stanziamenti di spesa corrente o investimento, riproponendo così la stessa metodologia già utilizzata per evidenziare, nella prima parte del bilancio ufficiale, l'eventuale quota di avanzo di amministrazione applicata al singolo esercizio. Nella sostanza, il fondo pluriennale vincolato riportato tra le entrate contribuisce al pareggio di bilancio nella stessa misura e con la stessa metodologia contabile seguita per stanziare a bilancio il risultato di amministrazione positivo.

Il prospetto mostra la destinazione sintetica del fondo in entrata, suddiviso nella componente corrente ed investimenti, come esistente alla data di predisposizione dell'operazione di Salvaguardia.

Fondo pluriennale vincolato (FPV/E)	Previsione		
	2026	2027	2028
FPV applicato a finanziamento bilancio corrente (FPV/E)	145.727,22	0,00	0,00
FPV applicato a finanziamento bilancio investimenti (FPV/E)	2.211.438,71	0,00	0,00
TOTALE	2.357.165,93	0,00	0,00

Ovviamente quella sopra descritta è la situazione prevista al momento attuale, entro la fine dell'esercizio si dovrà tuttavia procedere ad un completo monitoraggio dell'esigibilità delle previsioni di bilancio (con particolare riferimento al Titolo II della spesa) ed effettuare le opportune variazioni.

CONSISTENZA AGGIORNATA DEL FONDO CREDITI DI DUBBIA ESIGIBILITÀ

Gli articoli n. 167 del D.lgs. 267/2000 e n. 46 del D.lgs. 118/2011 prevedono che nella missione "Fondi e Accantonamenti", all'interno del programma fondo crediti di dubbia esigibilità, sia stanziato l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il cui ammontare è determinato in considerazione dell'importo degli stanziamenti di entrata di dubbia e difficile esazione, secondo le modalità indicate nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2.

Tale accantonamento non risulterà oggetto di impegno e genererà pertanto un'economia di bilancio destinata a confluire nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

L'art. 11 comma 5 del medesimo D.lgs. 118/2011, prevede altresì che nella nota integrativa allegata al bilancio di previsione sono indicati i criteri di valutazione adottati per la formulazione delle previsioni, con particolare riferimento agli stanziamenti riguardanti gli accantonamenti per le spese potenziali e al fondo crediti di dubbia esigibilità, dando illustrazione dei crediti per i quali non è previsto l'accantonamento a tale fondo.

Le modalità di calcolo dello stanziamento del bilancio di previsione relativo al fondo crediti dubbia esigibilità sono disciplinate dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, concernente il principio applicato della contabilità finanziaria, ed in particolare al punto 3.3 e nell'esempio 5 dell'appendice tecnica al medesimo allegato 4/2, di cui costituisce parte integrante.

Il fondo crediti di dubbia esigibilità in contabilità finanziaria deve intendersi come un fondo rischi, diretto ad evitare che le entrate di dubbia esigibilità, previste ed accertate nel corso dell'esercizio, possano finanziare delle spese esigibili nel corso del medesimo esercizio.

Il fondo è costituito per neutralizzare, o quanto meno ridurre, l'impatto negativo sugli equilibri di bilancio generati dalla presenza di situazioni di sofferenza nelle obbligazioni attive. In questo contesto, i crediti di dubbia esigibilità possono essere definiti come "posizioni creditorie" per le quali esistono ragionevoli elementi che fanno presupporre un difficile realizzo dovuto al simultaneo verificarsi di due distinte circostanze: incapacità di riscuotere e termini di prescrizione non ancora maturati.

La procedura per la definizione dello stanziamento da iscrivere nel bilancio di previsione, così come disciplinato dall'allegato 4/2 al D.lgs. 118/2011, prevedeva innanzitutto l'individuazione delle categorie di entrate stanziate che possono dare luogo a crediti di dubbia e difficile esazione. L'Ente ha scelto come livello di analisi delle entrate il capitolo, ritenendolo di massimo dettaglio.

Non richiedono l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità:

- a) i crediti da altre amministrazioni pubbliche, in quanto destinate ad essere accertate a seguito dell'assunzione dell'impegno da parte dell'amministrazione erogante;
- b) i crediti assistiti da fidejussione;
- c) le entrate tributarie che, sulla base dei nuovi principi, sono accertate per cassa.

Non sono altresì oggetto di svalutazione le entrate di dubbia e difficile esazione riguardanti entrate riscosse da un ente per conto di un altro ente e destinate ad essere versate all'ente beneficiario finale. Il fondo crediti di dubbia esigibilità è accantonato dall'ente beneficiario finale.

Con riferimento alle entrate che l'ente non considera di dubbia e difficile esazione, per le quali non si provvede all'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, è necessario dare adeguata illustrazione nella Nota integrativa al bilancio.

Il servizio finanziario ha provveduto ad individuare i capitoli d'entrata considerati di dubbia e difficile esazione. Tra questi figurano:

- nel Titolo I tutte le imposte comunali non accertate per cassa (TARI, Recupero evasione tributaria, ecc.);
- quasi tutti i capitoli del Titolo III con le principali eccezioni degli interessi attivi sul conto di tesoreria, la distribuzione di dividendi dalle imprese controllate e partecipate, i rimborsi da Enti Pubblici per i comandi e le convenzioni di personale, i rimborsi dall'erario.

Non si è ritenuto, in ragione della tipologia di entrate considerate e delle modalità di accertamento delle stesse, procedere ad accantonamenti al fondo crediti di dubbia esigibilità per quanto riguarda le entrate di parte capitale, l'unica entrata in conto capitale considerabile di dubbia esazione potrebbe considerarsi la riscossione dei contributi per costo di costruzione, ma, poiché la stessa viene garantita dal rilascio di polizza fidejussoria all'atto della prestazione della pratica edilizia, non si è proceduto al relativo accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità.

Per l'anno 2026, in relazione alle predette entrate, il Comune di Chions ha calcolato i coefficienti di accantonamento al fondo secondo la formula:

$$(\text{Incassi di competenza es. X} + \text{Incassi esercizio X+1 in c/residui X}) / \text{Accertamenti esercizio X}$$

Il principio contabile per il primo quinquennio di avvio della contabilità armonizzata permetteva di scegliere tra diverse modalità di calcolo della media tra incassi ed accertamenti:

- media semplice fra totale incassato e totale accertato;
- media semplice dei rapporti annui;
- rapporto tra la sommatoria degli incassi di ciascun anno ponderati con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio rispetto alla sommatoria degli accertamenti di ciascun anno ponderati con i medesimi pesi indicati per gli incassi;
- media ponderata del rapporto tra incassi e accertamenti registrato in ciascun anno del quinquennio con i seguenti pesi: 0,35 in ciascuno degli anni nel biennio precedente e 0,10 in ciascuno degli anni del primo triennio.

Il principio contabile, come da ultima modifica introdotta dal decreto ministeriale 25 luglio 2023 stabilisce altresì che: *“Dopo 5 anni dall'adozione del principio della competenza finanziaria a regime, il fondo crediti di dubbia esigibilità è determinato sulla base della media, calcolata secondo le tre modalità sopra indicate, considerando solo gli incassi in c/competenza e rispetto agli accertamenti del quinquennio precedente, fermo restando la possibilità di determinare il rapporto tra incassi di competenza e i relativi accertamenti, considerando tra gli incassi anche le riscossioni effettuate nell'anno successivo in conto residui dell'anno precedente. Al riguardo, si richiama il principio contabile generale n. 11 della costanza, anche con riferimento al calcolo della media in sede di rendiconto”*.

Il Comune di Chions ha applicato il criterio della media fra totale incassato e totale accertato, selezionato sia per la sua relativa semplicità e linearità che per il fatto che conduce ad un risultato molto coerente con l'effettivo ammontare dei crediti sofferenti dell'Ente.

Per quanto concerne alcune singole entrate, si è per necessità seguito un metodo extracontabile:

- per tutte le entrate carenti di storico quinquennale ci si è rifatti al trend storico disponibile per entrate affini;
- per i capitoli con stanziamento iniziale a zero, si precisa che il fondo verrà adeguato in corso d'anno nel caso in cui si proceda a stanziare delle somme.

L'accantonamento così determinato risulta in ogni caso superiore a quello minimo di cui alla colonna B dell'allegato al bilancio relativo alla composizione dell'accantonamento al FCDE.

L'accantonamento teorico al fondo crediti dubbia esigibilità nel bilancio di previsione, così come calcolato secondo la metodologia di cui ai punti precedenti, risulta essere il seguente:

STANZIAMENTO TEORICO	2026	2027	2028
PARTE CORRENTE	79.261,21	82.924,06	84.048,21
PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

Questo è anche l'importo che viene inserito nella colonna C ("ACCANTONAMENTO EFFETTIVO DI BILANCIO") dell'apposito allegato al bilancio che è da intendersi pertanto come lo stanziamento in assenza di percentuali di abbattimento del fondo.

Si ricorda inoltre che ai sensi dell'art.107 bis del D.L. 18/2020 "... gli enti di cui all'articolo 2 del D.lgs. 118/2011, ovvero Regioni e enti locali di cui all'art. 2 del D.lgs. 267/2000 e rispettivi enti strumentali, possono calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) delle entrate dei titoli 1 e 3 accantonato nel risultato di amministrazione o stanziato nel bilancio di previsione calcolando la percentuale di riscossione del quinquennio precedente con i dati del 2019 in luogo di quelli del 2020 e del 2021". Tale disposizione trova giustificazione per l'esigenza di sterilizzare gli effetti della pandemia COVID.

Durante la Salvaguardia si procede se necessario invece ad adeguare la componente del fondo agli stanziamenti aggiornati del bilancio in corso di gestione e relativa, quindi, ai nuovi crediti in fase di formazione (gestione competenza).

In sede di Salvaguardia, l'ammontare della voce "Accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità" dipende dalla dimensione degli stanziamenti dei crediti che si prevede si formeranno nell'esercizio e dall'andamento dei corrispondenti accertamenti, dalla loro natura e dell'andamento del fenomeno negli ultimi esercizi (media del rapporto tra incassi e accertamenti per ciascuna tipologia di entrata). A tal fine, si applica la percentuale già utilizzata in occasione della predisposizione del bilancio di previsione all'importo maggiore tra lo stanziamento e l'accertamento rilevato alla data in cui si procede all'adeguamento, individuando così l'importo del fondo cui è necessario adeguarsi. In linea di massima, pertanto, i criteri di calcolo adottati in sede di bilancio sono confermati anche durante l'esercizio.

Pertanto, la situazione aggiornata in sede di Salvaguardia degli equilibri, come riportata nel prospetto successivo e sulla base delle informazioni al momento disponibili, non presenta modifiche rilevanti rispetto alla situazione precedente (-6,9 %) e non richiede l'adozione di ulteriori interventi correttivi con carattere d'urgenza.

I possibili provvedimenti migliorativi e/o correttivi, frutto di nuove ed ulteriori valutazioni d'insieme, saranno ponderati ed eventualmente adottati solo in seguito al normale svolgimento dell'attività di monitoraggio e di controllo sulla gestione.

STANZIAMENTO TEORICO	2026	2027	2028
PARTE CORRENTE	73.742,74	82.924,06	84.048,21
PARTE CAPITALE	0,00	0,00	0,00

Si riporta di seguito il dettaglio del Fondo crediti dubbia esigibilità suddiviso per Titolo, Tipologia, Categoria e Capitolo.

Esercizio	Capitolo	Articolo	Descrizione voce	Titolo	Tipologia	Categoria	Anno	Stanziamiento	Accantonamento Obbligatorio	Accantonamento Effettivo	Monitoraggio	%
2026	1009	20	ACCERTAMENTI/RUOLI IMU	1	101	6	2026	20.000,00	3.620,21	5.855,33	553,00	29,28
2026	1001	30	TASSA SUI RIFIUTI -TARI	1	101	61	2026	667.734,09	54.043,13	55.104,80	56.750,92	8,25
2026	3013	0	PROVENTI DEI SERVIZI DI MENSA SCOLASTICA	3	100	2	2026	107.000,00	2.421,77	3.541,62	3.541,62	3,31
2026	3016	0	PROVENTI DA TRASPORTO SCOLASTICO	3	100	2	2026	27.000,00	287,08	296,44	296,44	1,10
2026	3151	0	CONCORSO SPESE PALESTRA DA ASSOCIAZIONI SPORTIVE	3	100	2	2026	380,00	-	85,75	-	22,57
2026	3061	0	PROVENTI CONCESSIONI CIMITERIALI	3	100	3	2026	90.000,00	204,76	490,00	490,00	0,54
2026	3062	0	FITTI REALI TERRENI	3	100	3	2026	22.826,94	505,12	1.089,86	1.089,86	4,77
2026	3067	0	FITTI DI LOCALI AD USO ABITAZIONE	3	100	3	2026	12.800,00	103,75	256,83	256,83	2,01
2026	3152	0	CONCORSO SPESE UTILIZZO LAGHETTO "LE ROSTE" PER PESCA SPORTIVA	3	100	3	2026	982,10	196,42	392,84	392,84	40,00
2026	3600	40	ACCERTAMENTI CANONE UNICO PATRIMONIALE	3	100	3	2026	2.000,00	1.106,35	1.106,35	1.106,35	55,32
2026	3007	0	SANZIONI AMMINISTRATIVE PER VIOLAZIONE DI REGOLAMENTI, ORDINANZE ECC..	3	200	2	2026	1.000,00	-	6,36	6,36	0,64
2026	3008	10	PROVENTI DA SANZIONI CODICE DELLA STRADA A CARICO DELLE FAMIGLIE	3	200	2	2026	30.000,00	5.742,19	7.682,44	7.682,44	25,61
2026	3008	30	SANZIONI CDS ALTRI SOGGETTI	3	200	3	2026	10.000,00	749,83	1.417,59	1.417,59	14,18
2026	3068	0	RIMBORSO SPESE PER GESTIONE IMP. TERMICI EDIFICI IN LOCAZIONE	3	500	99	2026	4.000,00	111,06	111,06	111,06	2,78
2026	3138	0	INTROITI E RIMBORSI DIVERSI	3	500	99	2026	8.000,00	1.823,94	1.823,94	47,43	22,80
								TOTALE	70.915,61	79.261,21	73.742,74	

Si ricorda che nel 2026 il D.M. 16 marzo 2026 ha introdotto il paragrafo 3.3bis del principio contabile applicato 4/2 che consente una modalità semplificata di calcolo del FCDE, ai sensi del quale:

“in attuazione dell’articolo 1, comma 659, lettera a) della legge 30 dicembre 2025, n. 199, le città metropolitane, le province, i comuni e le unioni di comuni hanno la facoltà di calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) iscritto nel bilancio di previsione facendo riferimento solo ai risultati dell’esercizio in cui:

- in sede di approvazione del rendiconto è stato accertato un miglioramento della capacità di riscossione di una o più entrate rispetto alla media del triennio precedente, compreso l’esercizio cui il miglioramento si riferisce;
- è stato formalmente attivato un progetto, almeno triennale, di accelerazione della propria capacità di riscossione diretto a rendere strutturale il miglioramento accertato in sede di rendiconto.

La prima applicazione di tale modalità di determinazione degli stanziamenti del FCDE, cd. Metodo accelerato di riduzione del FCDE, è consentita solo in sede di assestamento del bilancio di previsione 2026-2028, o di approvazione dei bilanci di previsione 2027-2029, 2028-2030 e 2029-2031.”

In questa prima fase l’Ente non si è avvalso di tale facoltà di calcolo semplificato, rinviando al futuro esercizio le eventuali valutazioni in merito

DEBITI FUORI BILANCIO IN CORSO FORMAZIONE

I debiti fuori bilancio sono situazioni debitorie riconducibili ad attività di gestione intraprese in precedenti esercizi e non ancora formalizzate con l’assunzione del relativo impegno. Le casistiche sono varie, come l’esito di sentenze esecutive, la necessità di coprire disavanzi di consorzi, aziende speciali, istituzioni, l’esigenza di finanziare convenzioni, atti costitutivi e ricapitalizzazioni di società, fino alla necessità di ultimare procedure espropriative ed occupazioni d’urgenza.

Un debito fuori bilancio può nascere anche dall’avvenuta acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi di preventivo impegno della spesa, con la conseguenza che l’amministrazione deve poi dimostrare la pertinenza di questo ulteriore fabbisogno di risorse con le attribuzioni riconducibili alle funzioni proprie dell’ente. Si deve pertanto conciliare, seppure a posteriori, l’acquisto del bene o del servizio con le regole ufficiali della contabilità e della contrattualistica pubblica.

Dal punto di vista operativo, l’ente iscrive in contabilità queste passività pregresse con un procedimento che prevede il loro riconoscimento con apposita delibera soggetta all’approvazione del Consiglio, atto che va così ad impegnare e finanziare la relativa spesa. Il riconoscimento del debito, la contabilizzazione della posta nella parte passiva del bilancio e il reperimento del finanziamento, pertanto, sono tre distinti passaggi di un unico procedimento formale che porta alla regolarizzazione della pratica.

Dalle dichiarazioni depositate agli atti del Servizio Finanziario e rilasciate da tutti i responsabili titolari di posizione organizzativa non sono emersi debiti fuori bilancio alla data di redazione del presente documento né di fatti che ne potrebbero causare, con la consueta eccezione delle cause in corso.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Tutte le società partecipate dell’Ente, il cui elenco completo è reperibile al link:

<https://www.comune.chions.pn.it/it/amministrazione-trasparente-5629/enti-controllati-8377/societa-partecipate-8379/dati-societa-partecipate-111088>

hanno approvato o stanno per approvare i propri bilanci 2025 e tutte presentano un utile di esercizio. Pertanto, non ricorre per nessuna di esse la fattispecie di cui all’art.21 del D.lgs. 175/2016 (accantonamento in apposito fondo vincolato di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato).

CONCLUSIONI

L'ordinamento degli enti locali ha ribadito il ruolo centrale del Consiglio come organo di verifica e controllo formale sul mantenimento degli equilibri di bilancio nel corso dell'esercizio, attribuzione a cui va ad affiancarsi l'altrettanto importante compito di natura sostanziale attribuito al responsabile del servizio finanziario e contabile, principale punto di riferimento tecnico in questa complessa materia. L'analisi sugli equilibri finanziari costituisce un elemento importante che caratterizzano il sistema più vasto ed articolato del controllo sulla gestione.

La verifica sugli equilibri generali di bilancio influenza sia il contenuto che la portata della successiva attività deliberativa dell'organo collegiale. Infatti, qualora ne ricorrano i presupposti, il Consiglio approva anche l'operazione di "Riequilibrio della gestione". Questo importante provvedimento diventa indispensabile quando l'intero bilancio non è più in equilibrio in termini di competenza o di cassa e si prospetta l'ipotesi della chiusura del rendiconto dell'esercizio in corso in disavanzo di gestione (competenza) o di amministrazione (competenza più residui).

Il riequilibrio della gestione, quindi, è un'operazione finalizzata al ripristino del pareggio finanziario qualora quest'ultimo, per il verificarsi di circostanze particolari - come il venire meno di entrate previste, l'insorgere di un maggiore fabbisogno di spesa, compreso il possibile adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità (vedi specifico argomento della Salvaguardia) - sia in qualche modo messo in discussione.

Il ripristino della situazione sostanziale di pareggio è attuato agendo su una o più direzioni, che possono interessare sia il versante delle entrate (ulteriori disponibilità) che quello delle uscite (contrazione della spesa). Mentre la verifica sul permanere degli equilibri di bilancio (Salvaguardia) è un adempimento obbligatorio che l'Ente è tenuto comunque a deliberare, la successiva operazione di riequilibrio della gestione viene messa in atto solo nel caso in cui, durante questa verifica sull'andamento globale della gestione, si rilevi una situazione di squilibrio finanziario. E questo, sia nel caso di uno sbilanciamento già esistente (situazione attuale) che tendenziale (proiezione a fine anno).

Dall'analisi condotta nel presente documento si evince che il Bilancio di Previsione dell'Ente è in equilibrio e la scomposizione dello stesso nelle singole componenti rispecchia le prescrizioni di legge.

Gli stanziamenti aggiornati di entrata corrispondono nel loro totale a quelli di spesa per l'intero triennio, è stato valutato con attenzione anche l'andamento del fabbisogno complessivo di cassa tenuto conto anche dei flussi tendenziali che si verificheranno da oggi sino al 31 dicembre 2026. I criteri di valutazione delle entrate e delle spese rispecchiano il principio della "competenza finanziaria potenziata" mentre risulta correttamente ripreso ed eventualmente stanziato a bilancio sia il risultato di amministrazione che il fondo pluriennale vincolato (FPV).

Infine, si effettuano alcune considerazioni relative ai principali valori finanziari descritti in relazione:

SPESA

- **IMPEGNI SPESA CORRENTE:** È stato impegnato il 77% delle somme stanziato a bilancio. Questo valore, trascorsa oltre la metà dell'esercizio finanziario, è congruo soprattutto tenendo conto delle numerose spese obbligatorie (interessi su mutui, personale e contratti in corso) automaticamente impegnate all'inizio dell'esercizio. Va anche tenuto conto che una quota della spesa non viene comunque impegnata se non in concomitanza di analoghi trasferimenti regionali (questo soprattutto per gli interventi di carattere socioassistenziale).
- **PAGAMENTI SPESA CORRENTE:** Risulta pagato in conto competenza il 51,66% dell'impegnato, quindi in misura coerente con il trascorrere dell'esercizio finanziario (tenuto conto dei tempi tecnici di emissione delle fatture e dei 30gg. per il pagamento). In conto residui è stato pagato il 62,30 % dei residui passivi riportati al bilancio 2026. Tale importo non è particolarmente elevato, ma va precisato che la bassa percentuale è dovuta ad alcuni residui per rimborso spese di personale e servizi in convenzione ad altri Enti in attesa di richiesta di liquidazione.
- **IMPEGNI SPESA PER INVESTIMENTI:** Risulta impegnato il 78% dell'importo definitivo stanziato. In termini generali va sempre ricordato che ogni cifra impegnata nel titolo trova una precisa fonte di finanziamento nell'entrata del bilancio (entrate destinate al finanziamento degli investimenti, avanzo economico o d'amministrazione, mutui e Fondo Pluriennale Vincolato).
- **PAGAMENTI SPESA PER INVESTIMENTI:** In conto competenza è stato pagato il 12% dell'impegnato. In conto residui è stato invece pagato il 46,64% dei residui passivi.

ENTRATA

- **ACCERTAMENTI ENTRATE CORRENTI:** Sono pari al 77% delle entrate dei primi tre titoli stanziati a bilancio. La percentuale è di fatto pienamente in linea con il decorrere dell'esercizio finanziario.
- **RISCOSSIONI ENTRATE CORRENTI:** Le riscossioni sono pari al 53% delle cifre accertate, va però precisato che le coperture della prima rata dell'ILIA sono in corso di emissione.
- **ACCERTAMENTI ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE GLI INVESTIMENTI:** Risulta accertato l'89% dell'importo stanziato al Titolo IV (alienazioni, contributi, permessi di costruire) mentre il Titolo VI (mutui) non presenta né stanziamenti né accertamenti.
- **RISCOSSIONI DI ENTRATE DESTINATE A FINANZIARE GLI INVESTIMENTI:** Relativamente a questa tipologia di entrate le riscossioni sono state pari al 5% al Titolo IV mentre al Titolo VI (mutui) la fattispecie non è presente. In merito ai residui del Titolo IV è stato riscosso il 2% del loro ammontare, si ricorda comunque che per quanto concerne i contributi a rendicontazione, la loro riscossione avviene soltanto dopo la richiesta formale all'Ente finanziatore. L'Ufficio competente non appena possibile dovrà provvedere a richiedere l'erogazione delle somme agli Enti concedenti. Per quanto riguarda le voci di finanziamento costituite da avanzo ed FPV, queste entrate tecnicamente non vengono né accertate né rimosse.

CONCLUSIONI

- L'andamento di impegni ed accertamenti, e di introiti e riscossioni sia in c/competenza che in c/residui è stimato, tenuto conto delle osservazioni suddette, equilibrato e coerente con il bilancio. L'esame degli interventi della spesa corrente lascia la possibilità, qualora se ne rappresentasse la necessità, di poter effettuare aggiustamenti marginali all'interno di alcuni di essi, cui si potrà far fronte – anche in più riprese entro la fine dell'esercizio - con normali fondi di bilancio. L'importo del fondo di riserva (€ 24.351,03) è ritenuto sufficiente in rapporto al trascorrere dell'esercizio finanziario, ma potrà comunque esser rimpinguato con le successive variazioni.
- L'avanzo di amministrazione risultante dall'esercizio 2025 è sinora parzialmente applicato al corrente bilancio previsionale come da dettaglio e l'Amministrazione potrà valutare nel proseguo dell'esercizio le modalità di utilizzo della quota residua, tenuto conto di quanto detto sopra. Qualora non interamente utilizzato, confluirebbe nell'avanzo del 2026.
- Tenuto conto dell'andamento della riscossione dei residui e dell'adeguato stanziamento del FCDE accantonato in sede di conto consuntivo, non si evincono possibili disavanzi dalla gestione dei residui.
- Alla data del presente provvedimento, tenuto conto degli impegni ed accertamenti assunti, e della proiezione degli accertamenti ed impegni al 31/12 e del correlato FCDE, risulta rispettato il conseguimento di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo secondo quanto previsto dalla normativa statale (legge n. 145/2018 articolo 1, comma 821) e le valutazioni e le proiezioni al 31 dicembre consentono inoltre ragionevolmente di prevedere tale conseguimento per l'esercizio in corso, e un avanzo di amministrazione presunto positivo.
- L'attuale dotazione di personale e le assunzioni previste nel Piano Triennale del Fabbisogno garantiscono il pieno rispetto dei vincoli regionali di sostenibilità della spesa di personale (art.22 L.R. 18/2015 come sostituito dall'art.6 della L.R. 20/2020 e D.G.R. n.1885/2020 e n. 1994/2021).
- L'assenza di nuovi mutui previsti a bilancio nel 2026 garantisce anche per questo esercizio il pieno rispetto dei vincoli regionali di sostenibilità del debito (art.21 L.R. 18/2015 come sostituito dall'art.5 della L.R. 20/2020 e D.G.R. n.1885/2020).